



## IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede:
  - che gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali siano condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del medesimo decreto di seguito riportati:
    - a) *18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;*
    - a) *20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;*
  - che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nella nostra zona con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, che può essere articolata anche in due o più sezioni:  
*ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;*
- che le disposizioni di cui sopra non si applicano agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido nonché ad altri edifici indicati al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, soggetti a regime liberistico e, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, a quelli indicati al comma 6 della disposizione normativa citata;
- che al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, fatti salvi i casi di cui al precedente punto;
- che l'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possano ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni della temperatura massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che, a causa delle rigide temperature di questi giorni, si ritiene necessario prorogare l'attivazione degli impianti termici su tutto il territorio comunale;

Ritenuto pertanto di permettere, a decorrere dalla data odierna e sino al 23 aprile p.v. per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore, l'accensione degli impianti termici di tutti gli edifici insistenti sul territorio comunale adibiti a qualsiasi destinazione d'uso, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, soggetti a regime liberistico e, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, per quelli indicati al comma 6 della disposizione normativa citata;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

Atteso che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono di seguito integralmente trascritte, a decorrere dalla data odierna a tutto il 23 aprile p.v. e per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore, l'accensione degli impianti termici di tutti gli edifici insistenti sul territorio comunale adibiti a qualsiasi destinazione d'uso, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, soggetti a regime liberistico e, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, per quelli indicati al comma 6 della disposizione normativa citata

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni e che della stessa venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e sui mezzi di informazione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza;

### **AVVERTE**

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento;

*Codogno, 16 aprile 2021*



IL SINDACO  
Francesco Passerini

### **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 16 aprile 2021 al 1 maggio 2021